Club Svizzero Schnauzer e Pinscher

Club di razza della SKG/FCI

Regolamentio allevamento dal 3.2025

Indice / Glossario

1 Introduzione
2 base
3 Generale
4 Approvazione per allevare
4.1 Prerequisito per l'allevamento (norme di selezione)
4.2 Requisiti di ammissione per la selezione d'allevamento
4.3 Misure igieniche riproduttive
4.4 Frequenza e attuazione delle selezioni per allevare
4.5 Selezione animali riproduzione
4.6 Motivo di esclusione -
4.7 Cani importati
4.8 Misure igieniche d' allevamento per combattere malattie ereditarie
5 Accoppiamento
6 La Cucciolata
6.1 Numero di cucciolate
6.2 Numero di cuccioli
6.3 Allevare più di 8 cuccioli
6.4 Rimozione degli speroni
6.5 Età di consegna
6.6 Contratto d' acquisto
7 Controllo degli allevamenti e delle cucciolate
8° Requisiti minimi per la struttura di riproduzione
9 Reclamazioni negli controlli d'allevamenti e cucciolate
10 Obblighi amministrativi
11 Organizzazione
12 Recorsi
13 Sanzioni
14 Commissioni
15 Eccezioni
16 Modifica delle selezioni dei regolamenti di allevamento
17 Disposizioni finali / firme

Glossario

Abbreviazioni	Spiegazioni / testo in chiaro
FCI	Federation Cynologique International
SKG	Schweizerische Kynologische Gesellschaft
ZV	Comitato centrale
AA	Comitato lavorativo
SHSB	Libro genealogico svizzero della SKG
ZRSKG	Regolamento di allevamento del SKG
EGW	Istruzioni verdi estese SKG
AB/ZR SKG	Norme di attuazione per le norme d'allevamento della SKG
SCSP	Club Svizzero Schnauzer e Pinscher
ZuKo	Commissione di allevamento
PRA	Retina progressiva Atrofia
HC	Cataratta ereditaria
MAC	Mycobacterium Avium Compex
AP	Affenpinscher
MS s	Schnauzer medio, nero
MS ps	Schnauzer medio, pepe e sale
ZS s	Schnauzer miniatura nero
ZS ps	Schnauzer miniatura pepe e sale
ZS ss	Schnauzer miniatura nero – argento
ZS w	Schnauzer miniatura bianco
ZP	Zwergpinscher / Pinscher nano
DP r	Pinscher Tedesco, rosso
DP sr	Pinscher Tedesco, nero - rosso

Regolamento di Allevamento e Conformazione Club Svizzero per Schnauzer e Pinscher SCSP

Integrazione del "Regolamento di Allevamento dello SKG (ZRSKG) e delle sue Disposizioni di Attuazione (AB/ZRSKG)"

1. Introduzione

La responsabilità primaria di ogni allevatore e proprietario di riproduttori è la conservazione e il miglioramento della razza.

L'obiettivo dovrebbe essere l'allevamento di cani di razza pura sani, socialmente e ambientalmente compatibili, in conformità con lo standard di razza FCI.

- Salute
- Comportamento conforme allo standard
- Aspetto conforme allo standard

Il regolamento di allevamento stabilito dal club di razza nel presente Regolamento di Allevamento e Conformazione ha lo scopo di contribuire al raggiungimento di questi obiettivi.

2. Principi fondamentali

2.1 Il regolamento di allevamento vigente del Club Cinofilo Svizzero (SKG) e le relative disposizioni di attuazione (AB/ZRSKG), nonché le seguenti disposizioni di attuazione e integrative, sono fondamentali e vincolanti per l'allevamento di Schnauzer, Pinscher e Affenpinscher con certificati genealogici rilasciati dal Club Cinofilo Svizzero (SKG). Tutti gli allevatori di Schnauzer, Pinscher e Affenpinscher con affissi / nomi di allevamento protetti da SKG/FCI, i proprietari di riproduttori i cui cani hanno ottenuto l'approvazione di allevamento dal SCSP e i dirigenti del club devono conoscere e rispettare il presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri del SCSP. 2.2 Il SCSP supervisiona le seguenti razze:

2.2 L'SCSP supervisiona le seguenti razze:

. Schnauzer	FCI Standard No. 182
. Zwergschnauzer	FCI Standard No. 183
. Deutscher Pinscher	FCI Standard No. 184
. Zwergpinscher	FCI Standard No. 185
. Affenpinscher	FCI Standard No. 186

3. Informazioni generali

3.1 Ogni allevatore deve essere in conoscenza dei seguenti aspetti dei propri animali da riproduzione e, se necessario, informarsi su di essi:

- La loro salute, comprese predisposizioni ereditarie, malattie e/o difetti.
- Il loro temperamento.

4. Approvazione per la riproduzione

4.1 Requisiti per la riproduzione (Sondaggio di razza)

4.1.1
I cani destinati alla riproduzione devono essere conformi allo standard di razza in modo rigoroso. Lo standard della Federazione Cinofila Internazionale (FCI) è autorevole. I cani devono inoltre sottoporsi e superare la procedura di approvazione per la riproduzione e rispettare le norme igieniche per l'allevamento.

4.1.2
Il sondaggio di razza è obbligatorio per tutti i cani delle razze sopra menzionate destinati alla riproduzione.

4.1.3
I figli di genitori senza approvazione di riproduzione riceveranno un certificato genealogico dall'SKG (Swiss Kennel Club) solo dopo aver ottenuto l'approvazione di riproduzione dei genitori. Saranno quindi registrati nel SHSB (Libro Origini Svizzero)

. **4.1.4**
Se l'approvazione di riproduzione viene concessa tramite l'EGW (Eur(Grüne Weisunge SKG) dell'SKG, i proprietari dell'allevamento devono ritirarsi dall'SCSP altrimenti perderanno automaticamente la loro iscrizione all'SCSP entro il termine specificato.

4.2 <u>Requisiti di ammissione per l'indagine sulla razza per tutte le razze supervisionate dall'SCSP</u>

4.2.1
I cani importati devono essere preventivamente registrati nel Libro Origini Svizzero (SHSB).

4.2.2
Il proprietario legale deve essere registrato e certificato nel certificato genealogico dall'amministrazione del libro origini dell'SKG.

4.2.3
Possono essere presentati solo cani sani e in buone condizioni. Previa consultazione con il Segretario/Responsabile Allevamento, le cagne in calore possono essere presentate al termine dell'evento.

4.2.4
Età minima per la valutazione morfologica di Schnauzer, Schnauzer Nani, Pinscher, Pinscher Nani e Affenpinscher:
- Maschi: 12 mesi
- Femmine: 12 mesi (Accoppiamento: vedi punto 5)

4.3 Misure igieniche in allevamento

4.3.1 Esami oculistici

Schnauzer, Schnauzer Nani, Pinscher Tedeschi, Pinscher Nani e Affenpinscher devono essere sottoposti a visita oculistica per individuare eventuali patologie ereditarie degli occhi. Una copia dell'esame oculistico, rilasciato da un oculista riconosciuto dall'ECVO, deve essere allegata all'iscrizione; l'originale deve essere presentato alla valutazione morfologica. (Esami oculistici ripetuti: vedi Art. 4.8.1). Saranno accettati solo certificati oculistici che includano il numero di identificazione (microchip) del cane in questione. L'idoneità riproduttiva dei risultati sarà valutata in base all'elenco dell'European College of Veterinary Ophthalmologists (www.ecvo.org). Se a un cane viene diagnosticata una patologia oculare che ne preclude la riproduzione, il proprietario può, a proprie spese, ottenere un secondo parere. Questo secondo parere sarà redatto da un gruppo di oculisti affiliati alla SAVO. Il risultato del secondo parere è inappellabile.

4.3.1.1

Per tutte le varietà di colore dello Schnauzer nano, è necessario presentare un certificato di malattia ereditaria MAC (Mycobacterium Avium Complex) per la valutazione dell'idoneità della razza. I test genetici saranno accettati solo se al momento del prelievo del campione è stato eseguito un controllo dell'identità (microchip) da un veterinario. Per i cani approvati, gli accoppiamenti sono consentiti come segue, secondo i principi della genetica: Un accoppiamento è consentito solo tra puro x puro (NIN, puro) e puro x portatore sano (portatore sano, NIP).

4.3.2 Profili del DNA degli animali riproduttori e loro registrazione

Il profilo del DNA di ciascun cane riproduttore (per tutte le razze supportate dall'SCSP) deve essere disponibile prima della valutazione della razza. Il profilo del DNA (profilazione del DNA ISAG 2006/SAG 2020) deve essere presentato alla Segreteria Allevamenti/Responsabile Allevamenti insieme ai documenti di valutazione della razza. La profilazione del DNA viene eseguita da laboratori come Laboklin, ecc. È accettato solo sangue EDTA. Quando i cuccioli vengono venduti, una copia del profilo del DNA dei genitori deve essere consegnata ai rispettivi acquirenti in modo che abbiano il profilo dei genitori a disposizione per qualsiasi potenziale utilizzo riproduttivo. I profili del DNA vengono raccolti dalla Segreteria Allevamenti/Responsabile Allevamenti e allegati ai documenti di valutazione della razza. I cani importati registrati per l'approvazione alla riproduzione devono prima sottoporsi al test del DNA ISAG 2006 o al test del DNA ISAG 2020 per poter essere ammessi alla valutazione della razza.

4.3.2.a)

I test del DNA sono accettati solo se accompagnati da un certificato ufficiale di prelievo rilasciato da un veterinario e se eseguiti da un laboratorio accreditato e/o certificato.

4.3.3 Esami per la lussazione rotulea (PL)

I Pinscher nani e gli Affenpinscher devono essere sottoposti a esame per la PL (moduli SKG). Una copia del certificato PL, rilasciato da un veterinario, deve essere allegata alla domanda di indagine sulla razza. Saranno accettati solo i certificati PL che includono il numero di microchip del cane in questione. Se a un cane viene diagnosticata una PL che ne squalifica la riproduzione o ne limita la riproduzione,

e a un cane viene diagnosticata una lussazione rotulea (PL) che ne impedisce la riproduzione o ne limita l'allevamento, il proprietario può richiedere un secondo parere a proprie spese. Questo secondo parere viene fornito da uno specialista della Facoltà Vetsuisse di Berna o Zurigo. Il risultato del secondo parere è inappellabile.

4.3.4 Radiografie per la displasia dell'anca in Schnauzer e Pinscher Tedesco.

Schnauzer e Pinscher Tedesco devono essere sottoposti a visita per la displasia dell'anca prima di essere registrati per l'autorizzazione all'allevamento. L'età minima per la visita è di 12 mesi. Le radiografie necessarie possono essere eseguite da qualsiasi veterinario. Sono accettate solo le valutazioni delle Commissioni per la displasia della Facoltà Vetsuisse di Berna o Zurigo. Se il proprietario non è d'accordo con la diagnosi di displasia dell'anca del suo cane, può richiedere un secondo parere. A tal fine, è possibile eseguire e presentare una nuova serie di radiografie dell'articolazione dell'anca in aggiunta alle radiografie iniziali. La perizia è redatta dalle commissioni per la displasia della Facoltà Vetsuisse di Berna o Zurigo, o da centri di valutazione approvati dal PSK. I risultati di questa perizia sono inappellabili.

4.3.5 Test di diluizione nei Pinscher Tedeschi

Un test del DNA per il gene diluito deve essere eseguito sui Pinscher Tedeschi prima dell'iscrizione al sondaggio di razza.

4.4 Frequenza e procedura del sondaggio di razza

4.4.1

I sondaggi di razza si svolgono annualmente. Il Segretariato di Allevamento/Responsabile dell'Allevamento stabilisce il luogo e la data in consultazione con la Commissione di Allevamento. Il sondaggio di razza deve essere annunciato con almeno quattro settimane di anticipo nelle pubblicazioni ufficiali dell'Associazione Cinofila Svizzera (SKG), specificando i dettagli di registrazione richiesti. Il sondaggio di razza viene inoltre annunciato con largo anticipo sul sito web dell'SCSP.

4.4.2

Copie del certificato genealogico e copie degli esami sanitari prescritti per la razza nel regolamento di allevamento devono essere allegate alla domanda scritta per la valutazione della razza. Il certificato genealogico e tutti gli esami sanitari devono essere presentati in originale alla valutazione della razza.

4.4.2.1 Screening BOAS (Affenpinscher)

Non obbligatorio ai sensi del Regolamento di Allevamento del SKG, ma raccomandato. Ad oggi, lo screening BOAS non è obbligatorio per gli Affenpinscher ai fini dell'idoneità alla riproduzione. Il test viene condotto dal SKG. Tuttavia, il SCSP raccomanda ai proprietari di Affenpinscher di effettuare il test a proprie spese (vedi Art. 3.1).

4.4. <u>Tabella degli esami sanitari</u>

SCSP Razze	HD	Patella	ECVO	DNA 2006/2020	MAC	Dilute	BOAS
Affenpinscher		X	X	X			X fak.
Zwergpinscher		X	X	X			
Deutsche Pinscher	X		X	X		X	
Zwergschnauzer			X	X	X		
Schnauzer	X		X	X			

* Valido solo con esame del sangue (EDTA)

I documenti richiesti devono essere presentati alla Segreteria dell'Allevamento/Guardiano della Razza entro e non oltre 10 giorni prima della data della conformazione. Gli originali devono essere presentati all'ispezione della conformazione.

4.5 Selezione per cani reproduttivi

4.5.1
Alla selezione, i cani presentati saranno giudicati da un giudice di conformazione FCI e da un giudice di temperamento nominati o accettati dall'SCSP

4.5.2
I cani presentati vengono valutati da due giudici (conformazione e temperamento) riconosciuti dalla SKG-FCI SCSP per Schnauzer e Pinscher, sulla base delle linee guida dell'attuale standard di razza. Il responsabile della razza, o in sua assenza un membro designato del Comitato di Allevamento, è presente alla valutazione. I giudici prendono la decisione in merito all'approvazione dell'allevamento in base allo standard di razza.

4.5.3
I giudici valutatori redigono due relazioni per ogni cane presentato. La relazione del test di temperamento e comportamento documenta dettagliatamente il comportamento e le reazioni del cane, insieme a informazioni sul cane e sul suo proprietario. Il giudice del temperamento firma la relazione. La relazione del giudice di esposizione fornisce una descrizione dettagliata dell'aspetto del cane. Viene redatta una relazione sulla conformazione, che evidenzia i punti di forza e di debolezza del cane e giustifica la decisione sulla conformazione. Deve essere firmata dal giudice presidente.

L'originale viene consegnato al proprietario e una copia al segretario dell'allevamento/responsabile della razza. La relazione del responsabile della razza è firmata dal giudice.

<u>Sono possibili le seguenti decisioni di allevamento:</u>

a) **approvato per la riproduzione**
b) **non approvato per la riproduzione**
c) **approvato per la riproduzione per una cucciolata** con test di progenie. I cani con difetti minori, ma comunque con qualità riproduttive di pregio, possono essere approvati per la riproduzione per una sola cucciolata. In una successiva ispezione di riproduzione, dopo aver testato almeno il 75% dei cuccioli di un anno, può essere presa una decisione in merito al loro ulteriore utilizzo per la riproduzione.
d) **rinviato.**

4.5.4 La decisione per allevare

Approvato per la riproduzione (a), approvato per la riproduzione per una cucciolata con test di progenie (c), non approvato per la riproduzione (b), è registrato sul certificato genealogico dal Segretario di Allevamento/Responsabile della Riproduzione e confermato dal timbro, dalla data e dalla firma del club; ("Non approvato" dopo la scadenza del termine per il ricorso, vedi Art. 12)

4.6 Motivi di esclusione dalla riproduzione

Sono esclusi dalla riproduzione i cani che presentano le seguenti caratteristiche: •

• Difetti di conformazione che impediscono alla razza di ottenere la valutazione "molto buono"
• Difetti di colore secondo lo standard
• Difetti dentali come morso profondo (tranne negli Affenpinscher), morso inverso e morso incrociato. ```
• Denti mancanti, con le seguenti tolleranze: negli Schnauzer Nani e nei Pinscher Nani: l'assenza di un massimo di 4 P1, o l'assenza di 2 P2 negli Schnauzer Standard: l'assenza di 2 P1 o 1 P2 nei Pinscher Tedeschi: l'assenza di 2 P1 o 1 P2 negli Affenpinscher: l'assenza di 2 P1, P2 o P3, o due in una combinazione di questi denti
• Anomalie testicolari (criptorchidismo, unilaterale o bilaterale)
• Difetti di temperamento come aggressività o ansia
• Esame oculistico secondo ECVO 4.3.1
• MAC P/P (affetto I affetto)
• HD C, HD E HD F • PL dal grado 2 al grado 4 Altre malattie ereditarie o anomalie di rilevanza clinica.
...

4.6.1

La Commissione Allevatori (ZuKo) può successivamente escludere cani approvati per la riproduzione se hanno trasmesso in modo dimostrabile e/o ripetuto difetti o malattie clinicamente rilevanti, o se sono essi stessi affetti da una malattia clinicamente rilevante di cui sia nota l'ereditarietà. In caso di sospetto di malattie ereditarie in un cane destinato alla riproduzione, è responsabilità della Commissione Allevatori indagare sul caso in modo professionale. La Commissione Allevatori è autorizzata a emettere un divieto temporaneo di riproduzione in attesa di visita e valutazione veterinaria.

4.6.2

Il proprietario del cane in questione deve essere ascoltato prima di prendere una decisione. La decisione della Commissione Allevatori deve essere chiaramente motivata e comunicata al proprietario tramite raccomandata.

4.6.3

L'esclusione dalla riproduzione deve essere annotata nel certificato genealogico e comunicata all'ufficio di gestione del libro genealogico dell'Associazione Cinofila Svizzera (SKG).

4.7 Cani importati

4.7.1
Devono essere registrati presso l'SHSB (Libro Origini Svizzero). Le approvazioni di allevamento straniere non sono riconosciute; vale a dire, tutti i cani importati devono essere sottoposti a una valutazione morfologica da parte dello SCSP (Club Svizzero per Cani Sportivi) prima di essere utilizzati per la riproduzione in Svizzera.

4.7.2 Eccezione
Le cagne gravide importate non necessitano di una valutazione morfologica per la loro futura cucciolata. I loro cuccioli saranno registrati presso l'SHSB, a condizione che entrambi i genitori siano in possesso di un certificato genealogico riconosciuto dalla FCI (Fédération Cynologique Internationale) e siano approvati per la riproduzione nel loro paese di origine. I requisiti igienici e gli esami di allevamento previsti dal regolamento devono essere soddisfatti anche per una cagna gravida importata e per lo stallone. La cucciolata deve essere debitamente segnalata alla Segreteria di Allevamento/Responsabile Allevamento dello SCSP; verrà ispezionata. Si applicano le altre disposizioni pertinenti del presente regolamento di allevamento e morfologico. Prima di essere utilizzata per ulteriori riproduttori, la cagna deve superare la valutazione morfologica SCSP. La stessa cagna può essere importata una sola volta durante la gravidanza.

4.8. Misure igieniche di allevamento per la lotta contro le malattie ereditarie negli Schnauzer, Schnauzer Nani, Pinscher Tedesco, Pinscher Nano e Affenpinscher

4.8.1
Tutte le razze sotto la giurisdizione dello SCSP devono essere certificate per le malattie oculari ereditarie utilizzando il modulo ECVO riconosciuto. Questo esame deve essere presentato alla visita di controllo della razza. L'esame è valido per due anni. Pertanto, ai fini della riproduzione, è necessario disporre di un certificato sia per il maschio che per la femmina, che non deve avere più di due anni al momento dell'accoppiamento. Per gli stalloni stranieri si applicano le normative di allevamento del rispettivo Paese. I test ECVO devono essere effettuati fine l'età di otto anni, sia per le fattrici da riproduzione che per gli stalloni approvati. Questo vale per gli Affenpinscher, gli Schnauzer, gli Schnauzer Nani, i Pinscher Tedesco e i Pinscher Nani.

4.8.2
Lo ZUKO (Comitato Centrale per l'Allevamento e l'Oftalmologia) è autorizzato a richiedere copie dei certificati per tutte le razze sotto la giurisdizione dello SCSP ai veterinari specializzati competenti.

4.8.3
Misure igieniche in allevamento per combattere la lussazione rotulea nei Nani e negli Affenpinscher
L'età minima per l'esame della lussazione rotulea (PL) è di 12 mesi. Il test della PL deve essere eseguito prima dell'approvazione per la riproduzione per entrambe le razze.

Approvazione per la riproduzione di cani giovani:

Grado 0	I cani con un risultato netto sono approvati per la riproduzione.
Grado 1	I cani con un risultato lieve possono essere approvati per la riproduzione.
Gradi 2-4	I cani con un risultato moderato o superiore non sono approvati per la riproduzione.

4.8.4
Quando si utilizza seme congelato proveniente da riproduttori esteri, si applicano le normative di allevamento del rispettivo Paese.

4.8.5 Stalloni presso stazioni di riproduzione
Gli stalloni di proprietà di persone residenti all'estero e presenti presso stazioni di riproduzione in Svizzera devono essere conformi ai regolamenti di allevamento del SCSP e del SKG prima di essere utilizzati per la riproduzione in Svizzera.
Definizione:
Dopo un soggiorno di 3 mesi, lo stallone è classificato come disponibile per la monta. Se uno stallone è di proprietà di più persone e uno dei comproprietari risiede in Svizzera, lo stallone deve soddisfare i regolamenti di allevamento del SCSP prima del suo primo utilizzo per la riproduzione in Svizzera, ovvero superare la valutazione morfologica ufficiale del club.

5. Accoppiamento
Tutti i cani possono essere utilizzati per la riproduzione solo dopo aver superato un test di idoneità alla razza.

5.1 Età minima per il primo accoppiamento
L'età minima è:

- Schnauzer 18 mesi
- Schnauzer nano 15 mesi
- Pinscher tedesco 18 mesi
- Pinscher nano 15 mesi
- Affenpinscher 15 mesi

Una femmina può essere accoppiata solo fino al raggiungimento del 9° anno di età (il suo 9° compleanno). Non esiste un limite di età massimo per i maschi.

5.2 I proprietari o detentori di entrambi i partner riproduttori devono verificare che entrambi abbiano superato il test di idoneità alla razza condotto dal SCSP prima dell'accoppiamento (annotazione sul certificato genealogico). Se si prevede un accoppiamento con un partner riproduttore residente all'estero, il proprietario del cane residente in Svizzera deve assicurarsi che il partner riproduttore straniero sia in possesso di un certificato genealogico riconosciuto dalla FCI e sia approvato per la riproduzione nel suo paese dall'associazione cinofila nazionale affiliata alla FCI.

5.3 Gli Schnauzer e gli Schnauzer Nani possono essere accoppiati solo con soggetti della stessa varietà di colore. Eccezioni possono essere concesse dal Comitato di Allevamento (ZuKo) in casi giustificati. Una richiesta corrispondente, corredata di copia dei certificati genealogici di entrambi i partner riproduttori, deve essere presentata al presidente del Comitato di Allevamento entro e non oltre due mesi prima dell'accoppiamento previsto.

5.4 Ogni accoppiamento deve essere registrato in modo veritiero e accurato sul certificato ufficiale di accoppiamento (modulo SKG) e confermato dalle firme dei proprietari di entrambi i partner riproduttori. Una copia di questo certificato di accoppiamento deve essere inviata al Segretario di Allevamento/Responsabile dell'Allevamento entro due settimane.

5.5 Inseminazione Artificiale (IA)
L'inseminazione artificiale è regolata dalle disposizioni del Regolamento Internazionale di Allevamento della FCI.

6. La Cucciolata

6.1 Numero di Cucciolate

Una cagnolina può avere un massimo di due cucciolate nell'arco di due anni. La data di nascita è il fattore determinante. L'anno solare va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per cucciolata si intende qualsiasi nascita, indipendentemente dal fatto che i cuccioli vengano allevati o meno (incluse le cucciolate meticce derivanti da accoppiamenti indesiderati).

6.2 Numero di Cuccioli

Tutti i cuccioli sani di una cucciolata devono essere allevati. I cuccioli con difetti fisici che costituiscono una condizione patologica che causa all'animale dolore e/o sofferenza significativi e che non possono essere curati con metodi di trattamento conservativo, devono essere soppressi con metodi umanitari, previo consulto con il veterinario curante.

6.3 Allevamento di più di 8 Cuccioli

6.3.1
L'allevamento di più di 8 cuccioli deve, se necessario, essere effettuato dall'allevatore tramite alimentazione supplementare o ricorrendo a una madre affidataria.

6.3.2 Allevamento con Alimentazione Integrativa
Tutti i cuccioli rimangono con la madre. Tuttavia, se necessario, la sua produzione di latte deve essere supportata dall'allevatore, integrando regolarmente i cuccioli con latte per cuccioli adatto fin dai primi giorni di vita (allattamento artificiale). Particolare attenzione deve essere prestata alla salute e alle condizioni della madre. I cuccioli devono essere pesati regolarmente. Le tabelle del peso saranno richieste per la revisione durante l'ispezione della cucciolata.

6.3.3 Allevamento di più di 8 cuccioli con l'aiuto di una madre affidataria
Le seguenti norme si applicano all'allevamento di cucciolate numerose con l'aiuto di una madre affidataria: L'allevatore è responsabile della ricerca di una madre affidataria idonea. Questa madre può appartenere a una razza diversa o essere meticcia, ma deve avere all'incirca le stesse dimensioni della razza in questione ed essere allevata in condizioni idonee e impeccabili.

La differenza di età tra i cuccioli della madre affidataria e i cuccioli dell'allevatore non deve superare una settimana.

La madre affidataria non può allevare più di 8 cuccioli in totale. I cuccioli della stessa razza possono provenire da non più di due cucciolate diverse.

I cuccioli devono essere presentati alla madre affidataria non prima del secondo giorno di vita (colostro) e non oltre il quinto giorno di vita. Per evitare confusione, devono essere marcati, se necessario.

I cuccioli possono essere restituiti alla cucciolata solo dopo lo svezzamento con cibo solido e non prima della fine della quarta settimana di vita.

Si raccomanda che, prima del trasferimento dei cuccioli alla madre affidataria, l'allevatore della cucciolata e il proprietario della madre affidataria stipulino un contratto scritto che regoli i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, in particolare le questioni finanziarie, nonché la responsabilità per i trattamenti veterinari necessari o in caso di decesso dei cuccioli.

6.3.5
Dopo la nascita di più di otto cuccioli, alla madre deve essere concesso un periodo di pausa riproduttiva di almeno 12 mesi. Il periodo rilevante è il periodo compreso tra la data del parto e la successiva data di monta.

6.3.6
Per ogni cucciolata di cuccioli è obbligatorio tenere una tabella del peso. Durante le prime tre settimane di vita, i cuccioli devono essere pesati quotidianamente. Se lo sviluppo è normale e l'aumento di peso è regolare, dalla quarta settimana di vita in poi, il peso dei cuccioli deve essere controllato e documentato almeno una volta alla settimana.

6.4 Rimozione degli speroni
La rimozione obbligatoria di eventuali speroni sulle zampe posteriori deve essere eseguita da un professionista entro i primi tre giorni di vita.

6.5 Età al rilascio
Tutti i cuccioli non possono essere rilasciati prima della fine della loro nona settimana di vita. Ai sensi dell'art. 3.4.7 ZRSKG, tutti i cuccioli devono essere regolarmente sverminati e ricevere almeno una vaccinazione combinata prima del rilascio. L'applicazione del microchip ai cuccioli è obbligatoria e deve essere effettuata tempestivamente prima del rilascio. I certificati di vaccinazione dei cuccioli e dei cani adulti devono essere presentati su richiesta durante le ispezioni della cucciolata e del canile. Il certificato genealogico deve essere accompagnato dal certificato di vaccinazione, dal contratto di acquisto, dalle istruzioni per l'alimentazione e dalla scheda informativa SCSP per il nuovo proprietario.

6.6 Contratto di acquisto
L'allevatore è tenuto a informare ogni acquirente di un cane dell'obbligo di segnalare il cambio di proprietà all'ufficio del libro genealogico SKG. Inoltre, l'allevatore è tenuto a fornire al nuovo proprietario informazioni veritiere su eventuali caratteristiche specifiche del cucciolo (aspetto esteriore, comportamento, salute). L'allevatore è tenuto a continuare a fornire consulenza all'acquirente anche dopo la consegna del cucciolo. Gli allevatori sono tenuti a consegnare i cuccioli/cani insieme al contratto di acquisto scritto SKG o a un contratto di acquisto equivalente. In caso di giustificati reclami in garanzia, sono tenuti a cercare una soluzione amichevole con l'acquirente.

7. Ispezioni del canile e della cucciolata

7.1
Le ispezioni del canile e della cucciolata sono di competenza di membri professionalmente competenti del Club e di altro personale qualificato. L'allevatore deve garantire all'ispettore libero accesso alla cucciolata e al resto dell'allevamento.

7.1.1
Se un allevatore rifiuta la persona incaricata dal club per l'ispezione della cucciolata, un'ispezione può essere effettuata da un ispettore nominato dal Kennel Club Svizzero (SKG). I costi aggiuntivi per l'ispezione della cucciolata da parte dell'ispettore SKG sono a carico dell'allevatore.

7.1.2
Le ispezioni del canile vengono effettuate presso ogni canile insieme all'ispezione della cucciolata a partire dall'ottava settimana di vita. Queste ispezioni includono il controllo delle condizioni e delle condizioni di allevamento dei cuccioli, nonché delle condizioni di alloggio e cura della madre e degli altri cani presenti nel canile. In casi giustificati, possono essere effettuate ulteriori ispezioni (anche senza preavviso).

7.1.3
L'allevatore è tenuto a conservare il libretto di allevamento rilasciato dall'SKG (Club Cinofilo Svizzero) o un libretto di contenuto analogo. Questo deve essere esibito all'ispettore della cucciolata spontaneamente.

7.1.4
Ad ogni visita (ispezione dell'allevamento e della cucciolata) verrà compilato un modulo di controllo, che dovrà essere firmato sia dall'allevatore che dall'ispettore. L'allevatore ne riceverà una copia.

8 Requisiti minimi per l'allevamento

8.1 I nuovi allevatori sono tenuti a far ispezionare il proprio allevamento da un ispettore dell'SCSP (Club Cinofilo Svizzero) prima della riproduzione della fattrice. Ciò vale anche dopo un cambio di ubicazione dell'allevamento. Il cambio di ubicazione viene effettuato dal nuovo allevatore mediante notifica alla Segreteria Allevatori/Responsabile Allevatori dell'SCSP. Ciò vale anche per gli allevatori che desiderano allevare una nuova o ulteriore razza con il nome del proprio allevamento registrato. Una copia del rapporto di ispezione preliminare deve essere allegata alla documentazione relativa alla cucciolata. I costi dell'ispezione sono a carico del canile.

8.2 Ogni allevamento deve disporre di un riparo e di un recinto esterno, visibili e udibili dall'area abitativa dell'allevatore. Un balcone non è sufficiente come recinto.

8.3 Per riparo si intende la cuccia per il parto, la zona notte e il riparo per le cagne in caso di maltempo. La cuccia o il trasportino per il parto devono consentire alla cagna di muoversi in posizione eretta, liberamente e senza ostacoli. Deve potersi sdraiare completamente distesa e i cuccioli devono avere spazio sufficiente per sdraiarsi.

8.4 La cuccia per il parto deve essere asciutta, protetta dalle correnti d'aria e adeguatamente isolata dal pavimento. La cagna deve avere la possibilità di separarsi dai cuccioli all'interno del riparo. Il riparo deve ricevere sufficiente luce naturale. Deve essere silenzioso, facilmente accessibile e facile da pulire. Deve essere disponibile il riscaldamento.

8.5 Un recinto all'aperto è definito come un'area sufficientemente ampia all'interno della quale i cuccioli possano muoversi liberamente e in sicurezza. Il recinto deve essere costituito principalmente da terreno naturale (ghiaia, sabbia, erba, ecc.). Deve avere accesso diretto al canile o includere un'area di riposo riparata e coperta con un pavimento isolato contro l'umidità e il freddo. La recinzione deve essere robusta e sicura. Il recinto deve essere il più vario possibile e offrire ai cuccioli opportunità di gioco. Deve includere sia aree soleggiate che ombreggiate.

Le dimensioni minime per canili e recinti si applicano a ciascuna femmina con i suoi cuccioli:
Affenpinscher e Pinscher nano. Schnauzer nano:
Giardino: 8 m² Recinto: 30 m²

Schnauzer e Pinscher tedesco:
Giardino: 10 m² Recinto: 40 m²

8.6. **Programmi di allevamento di grandi dimensioni / Profesionalisti**

Il numero di cucciolate presso l'allevamento è limitato a un massimo di 8 cucciolate all'anno. Questa misura aiuta a contrastare la riduzione del pool genetico.

9. Reclami durante le ispezioni delle cucciolate e degli allevamenti

9.1 I reclami relativi alle condizioni di stabulazione e di cura saranno immediatamente comunicati verbalmente all'allevatore dall'ispettore e registrati nel rapporto di ispezione. Per le carenze che richiedono un certo periodo di tempo per essere corrette, verrà fissato un termine e verrà effettuata un'ispezione di controllo. Se le istruzioni del funzionario responsabile non vengono seguite o se le condizioni di stabulazione e di allevamento dei cani risultano ripetutamente inadeguate, verrà applicata la procedura descritta nell'articolo 3.5.5 della Legge svizzera sulla riproduzione (ZRSKG).

10. Obblighi amministrativi

10.1 Obblighi dell'allevatore

10.1.1
Una copia del certificato di monta deve essere inviata all'ufficio di monta/al custode dell'allevamento entro due settimane dall'accoppiamento.

10.1.2
Ogni cucciolata deve essere segnalata alla Segreteria Allevamenti/Responsabile Allevamenti entro 10 giorni utilizzando l'apposito modulo SCSP.

10.1.3
L'allevatore deve presentare il rapporto di cucciolata debitamente compilato (modulo SKG) alla Segreteria Allevamenti entro 4 settimane, insieme ai seguenti documenti:

• Certificato di monta (originale)
• Certificato genealogico originale della fattrice Per i tori stranieri:
• Copia del certificato genealogico e, se applicabile, prova di approvazione dell'allevamento
• Tutte le razze sotto la giurisdizione dell'SCSP devono presentare il certificato oculistico ECVO in vigore.
• Prova di iscrizione a una sezione SKG, se l'allevatore richiede una tariffa ridotta.
• Modulo SKG "Notifica ai nuovi proprietari" (se già noto).
• Per i nuovi allevatori, il rapporto di ispezione dell'allevamento.

In caso di allegati mancanti o di modulo di registrazione della cucciolata incompleto o illeggibile, la registrazione verrà inoltrata all'ufficio del libro genealogico SKG solo dopo essere stata completata. Le conseguenze di registrazioni tardive sono a carico dell'allevatore.

10.2 <u>del Club di Razza</u>

10.2.1
La Segreteria di Allevamento/Responsabile della Razza è tenuta a:

• Verificare l'accuratezza e la completezza delle registrazioni delle cucciolate in arrivo.
• Chiamare gli ispettori delle cucciolate e del canile e successivamente verificare che le ispezioni richieste siano state eseguite e siano state soddisfacenti.
• Confermare ciò sul modulo di registrazione della cucciolata con firma e timbro.
• Inviare la registrazione della cucciolata, insieme agli allegati richiesti, all'amministrazione del libro genealogico dell'SKG (Swiss Kennel Club) entro la scadenza.
• Segnalare costantemente all'amministrazione del libro genealogico dell'SKG i cani di nuova approvazione, non approvati o successivamente disapprovati, incluse le informazioni aggiuntive già acquisite (utilizzando un'apposita scheda di registrazione).
• Inserire informazioni aggiuntive determinate successivamente (ad esempio, test superati con AKZ [Certificato dell'Austrian Kennel Club]).
• I titoli omologati (titoli di Campione e titoli di Club) possono essere inseriti su richiesta del proprietario.

10.2.2
Ulteriori informazioni sul pedigree sono stabilite dalla commissione di allevamento in consultazione con l'amministrazione del libro genealogico dello SKG. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applica quanto segue:

Per gli Schnauzer (MS):
Colori: pepe e sale ps
nero s
Risultati delle visite oculistiche a 2 anni secondo ECVO Risultati della visita HD

Per gli Schnauzer Nani (ZS):
Colori: pepe e sale ps
nero s nero-
argento ss

bianco w
Risultati delle visite oculistiche a 2 anni secondo ECVO Risultati del test MAC

Per i Pinscher Tedeschi (DP):
Colori: nero-rosso sr
rosso r
Risultati delle visite oculistiche a 2 anni secondo ECVO Risultati della visita HD

Per i Pinscher Nani (ZP):
Colori: nero-rosso sr
rosso r
Risultati delle visite oculistiche a 2 anni secondo ECVO Risultati della visita patella.

Per Affenpinscher (AP)
Colori: nero
Risultati delle visite oculistiche biennali secondo i risultati dell'esame della patella ECVO

Per tutte le razze:
Test superati con AKZ (I test devono essere registrati su richiesta del proprietario del cane).

11. Organizzazione

11.1 Commissione di Allevamento

11.1.1 Composizione

La Commissione di Allevamento è composta da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri che siano allevatori attivi, con molti anni di esperienza nell'allevamento o in grado di dimostrare competenza professionale in altri modi (ad esempio, giudici di esposizione, veterinari). Tutti i membri della Commissione di Allevamento sono eletti dall'Assemblea Generale SCSP per un mandato di tre anni, con possibilità di rielezione. Non più di due membri della Commissione Allevamento possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo SCSP.

Il Consiglio Direttivo è così composto:
- Presidente / Responsabile Allevamento
- Vicepresidente
- Membri

11.1.2 Compiti

I membri del Comitato Allevamento e Ispezione (ZuKo) forniscono consulenza agli allevatori. Ulteriori compiti e responsabilità sono definiti nel presente Regolamento Allevamento e Ispezione. Il Presidente del Comitato Allevamento e Ispezione, o in caso di emergenza il Presidente del Club, può nominare un ispettore sostituto qualificato qualora non sia in grado di svolgere i propri compiti. I membri del Comitato Allevamento e Ispezione, così come gli ispettori delle cucciolate e degli allevamenti, sono tenuti alla massima riservatezza.

11.2 Ispettori delle cucciolate e degli allevamenti

Le ispezioni delle cucciolate e degli allevamenti sono generalmente effettuate da membri qualificati del Comitato Allevamento e Ispezione. Se necessario, il Comitato di Allevamento e Ispezione può reclutare e formare persone esterne idonee e proporle al Consiglio Direttivo del SCSP per la nomina.

In casi eccezionali, anche gli ispettori del Club Cinofilo Svizzero (SKG) possono essere chiamati a condurre ispezioni di cucciolate e allevamenti.

12. Ricorsi

12.1. I ricorsi contro le decisioni dei giudici del sondaggio sulla razza e del comitato di allevamento possono essere presentati al presidente del club, indirizzati al consiglio direttivo, tramite lettera raccomandata entro 14 giorni dalla notifica. Al momento della presentazione del ricorso, è necessario versare una quota di CHF 100,00 presso la tesoreria del club; tale quota verrà rimborsata in caso di accoglimento del ricorso.

12.2. In caso di ricorso contro una decisione del sondaggio sulla razza, il cane in questione verrà rivalutato da un altro giudice per quanto riguarda i punti controversi, a condizione che non vi sia un difetto chiaramente squalificante. La valutazione ottenuta in questa rivalutazione è definitiva.

12.3. In caso di errori procedurali nell'applicazione del presente regolamento di allevamento e di sorveglianza della razza, la parte interessata può presentare ricorso contro le decisioni definitive della SCSP al tribunale disciplinare della SKG. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al tribunale disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento della decisione contestata.

13. Sanzioni

In caso di violazione del presente regolamento di allevamento e di conformazione, la Commissione per l'allevamento e la conformazione (ZuKo) imporrà sanzioni e multe agli allevatori o ai singoli individui inadempienti. L'Associazione Cinofila Svizzera (SKG) funge da organo di mediazione in seconda istanza.

14. Tariffe

Sono previste tariffe per:
- Selezioni effeuati alle razze
- Selezione dei cani per allevare
- Ispezione della cucciolata e dell'allevamento
- Ispezione dei nuovi allevatori

Le quote sono pagabili in contanti il giorno della selezione delle razze. Per le ispezioni di cucciolate e canili, la quota (e, per i non soci, le spese di viaggio dell'ispettore) è pagabile in contanti. L'importo delle quote è determinato annualmente dall'Assemblea Generale della SCSP. I non soci della SCSP pagano il doppio dell'importo per tutte le quote (ad eccezione della tassa di appello). Inoltre, i non soci devono coprire anche le spese di viaggio degli ispettori per le ispezioni di canili o cucciolate.

15. Eccezioni

In casi individuali giustificati, il Consiglio Direttivo della SCSP può, su richiesta del Comitato di Allevamento, concedere deroghe al presente regolamento, a condizione che tali deroghe non siano in contrasto con la ZRSKG (Legge sull'allevamento dei cani da riproduzione).

16. Modifiche al Regolamento di Allevamento e Conformazione

Le proposte di modifica al presente Regolamento di Allevamento e Conformazione devono essere presentate per iscritto, motivate, al Consiglio Direttivo SCSP entro il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo inoltrerà tali proposte all'Assemblea Generale per la decisione. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento di Allevamento e Conformazione devono essere approvate dall'Assemblea Generale e sono soggette all'approvazione del Consiglio Centrale SKG. Entreranno in vigore non prima di 20 giorni dalla loro pubblicazione nelle pubblicazioni ufficiali SKG.

17. Disposizioni finali

Il presente Regolamento di Allevamento e Conformazione sostituisce quello di settembre 2021 ed è stato approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria SCSP il 16 marzo 2025.

In caso di dubbio, prevale il testo tedesco.